



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1907

ROMA — Venerdì, 29 novembre

Numero 282.

DIREZIONE

in Via Larga nel Palazzo Balsani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE

in Via Larga nel Palazzo Balsani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 33; semestre L. 17; trimestre L. 9
 » a domicilio e nel Regno » » 30; » » 15; » » 8
 Per gli Stati dell'Unione postale » » 60; » » 30; » » 15
 Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
 Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
 Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionalmente.

Inserzioni

Atti giudiziari L. 0.25
 Altri annunci » 0.30 per ogni linea e spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla
 Amministrazione della Gazzetta.
 Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in
 testa al foglio degli annunci.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti: R.R. decreti nn. CCCCLXIX e CCCCLXX
 (parte supplementare), che convertono in governativi il
 ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza e il liceo ginnasiale
 « Pietro Colonna » di Galatina — R. decreto n. CCCCLXXII
 (parte supplementare) che erige in ente morale l'opera Mediceo-Laurenziana di Firenze e ne approva
 l'annesso statuto — R.R. decreti per la nomina di membri
 della Commissione per i provvedimenti a favore della Basilicata
 e della Calabria — Relazioni e R.R. decreti per lo scioglimento dei Consigli comunali di Limone Piemonte
 (Cuneo) e Graffignano (Roma) — Ministero di agricoltura,
 industria e commercio: Divieti d'esportazione — Ministero
 del tesoro - Direzione generale del Debito pubblico: Rettifiche
 d'intestazione — Smarrimenti di ricevuta — Direzione generale
 del tesoro: Prezzo del cambio dei certificati di pagamento dei dazi
 doganali d'importazione — Ministero d'agricoltura, industria e commercio
 - Ispettorato generale dell'industria e del commercio: Media dei
 corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno
 — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE

Camera dei deputati: Seduta del 28 novembre — Diario estero
 — Commercio d'importazione e di esportazione — Notizie varie
 — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Bollettino meteorico — Inserzioni.

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero CCCCLXIX (parte supplementare) della raccolta
 ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente
 decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
 RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la
 istituzione e la conversione in governative delle scuole

medie non obbligatorie, approvato con il R. decreto 25
 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del detto
 testo unico, approvato con il R. decreto 15 settembre
 1907, n. 652;

Veduto l'art. 1 della legge 13 giugno 1907, n. 342,
 che autorizza il Nostro governo a convertire in Regi
 il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza;

Vedute le convenzioni all'uopo stipulate con il consenso
 del Ministero del tesoro dal Ministero della pubblica
 istruzione, con il detto Comune;

Veduto che la scuola tecnica di Piacenza ha goduto
 nell'ultimo triennio di un sussidio medio annuo di
 L. 3500, che a termini dell'art. 2 della precitata legge
 13 giugno 1907, n. 342, deve essere detratto dall'am-
 montare del contributo a carico del comune di Pia-
 cenza per la conversione in governativa della scuola
 medesima;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato
 per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il ginnasio e la scuola tecnica di Piacenza, sono con-
 vertiti, a tutti gli effetti di legge, in governative dal
 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo,
 insegnante e di servizio del ginnasio il comune di Pia-
 cenza verserà annualmente all'erario dello Stato un
 contributo di L. 12,176, ed uno di L. 8518.80 per
 quelle relative al personale direttivo ed insegnante della
 scuola tecnica, garantendo un introito annuo per tasse
 scolastiche di L. 5700 per il ginnasio e di L. 5000 per
 la scuola tecnica.

Il comune di Piacenza provvederà inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico per entrambi i detti istituti e al personale di servizio della scuola tecnica, nonché a quanto altro sia necessario pel il loro buon andamento.

Art. 3.

Il fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per sussidiare provincie, comuni ed altri enti morali pel mantenimento di scuole tecniche sarà diminuito della somma di L. 3500, in corrispondenza dell'egual somma detratta dal contributo dovuto dal comune di Piacenza per la conversione in governativa della sua scuola tecnica pareggiata.

Art. 4.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle Regie scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908, inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

RAVA.

Il numero CCCCLXX (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie, approvato con R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;

Veduto il regolamento per l'applicazione del testo unico approvato con R. decreto 15 settembre 1906, n. 652;

Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;

Veduta l'istanza « marzo 1903 con cui il Consiglio amministrativo dell'ente morale liceo-ginnasio « Pietro Colonna » di Galatina, chiese la conversione in governativo di detto istituto;

Vedute le deliberazioni 5 e 18 luglio 1907 del Consiglio comunale di Galatina;

Veduta la Convenzione stipulata con il consenso del Ministero del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione con l'Amministrazione del detto ente morale e con il comune di Galatina per la conversione in governativo di quel liceo-ginnasio pareggiato;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il liceo ginnasiale « Pietro Colonna » di Galatina, è convertito a tutti gli effetti di legge in governativo dal 1° ottobre 1907.

Art. 2.

Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio, del detto liceo ginnasiale, l'ente morale « Pietro Colonna » di Galatina verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 20,122.25 garantito per L. 12,210 dall'ente medesimo mediante deposito di titoli di rendita pubblica e per L. 7,912.25 dal comune di Galatina con delegazioni all'esattore sulla sovrainposta.

Il detto ente garantirà inoltre un introito annuo di L. 16,615 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro occorra per il buon andamento dell'Istituto.

Art. 3.

Con altri Nostri decreti sarà provveduto alla modificazione della tabella organica delle cattedre nelle scuole medie ed alle variazioni dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 inerenti all'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 30 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

RAVA.

Il numero CCCCLXXII (parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda del priore della R. Basilica di San Lorenzo in Firenze, diretta ad ottenere l'erezione in ente morale dell'opera Mediceo-Laurenziana, annessa alla Basilica medesima;

Visti gli articoli 2 del Codice civile e 16 ultimo capoverso della legge del 13 maggio 1871, n. 214;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia o

dei culti, di accordo col ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È eretta in ente morale l'opera Mediceo-Laurenziana annessa alla R. Basilica di San Lorenzo in Firenze.

Art. 2.

È approvato l'unito statuto organico dell'opera anzidetta, composto di undici articoli e visto, d'ordine Nostro, dal ministro guardasigilli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Gattico, addì 2 settembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

ORLANDO.
RAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Statuto organico dell'opera Mediceo-Laurenziana in Firenze.

Art. 1.

L'opera Mediceo-Laurenziana è annessa alla R. basilica di San Lorenzo in Firenze.

Art. 2.

L'opera ha per scopo di restituire l'unità ed il decoro antico al monumento laurenziano, curandone la incolumità da ogni eventuale pericolo e di terminare le parti di esso rimaste incompiute.

Art. 3.

L'opera provvede ai suoi fini con i seguenti mezzi:

1° coi proventi della tassa d'ingresso che, ai termini delle leggi del 27 maggio 1875, n. 2354 e 12 giugno 1902, n. 185 e del R. decreto 8 gennaio 1889, n. 599, le saranno assegnati dal Ministero della pubblica istruzione;

2° con i lasciti e le oblazioni volontarie.

Art. 4.

Il Consiglio d'amministrazione è composto del sindaco della città di Firenze, del priore della R. basilica di San Lorenzo, del R. economo generale dei benefici vacanti, del direttore della Biblioteca Mediceo-Laurenziana, del direttore dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti della Toscana o della persona che sia delegata a presiedere o dirigere quell'ufficio, che in sostituzione di esso e al fine della tutela dei monumenti patrii rappresenti in Firenze l'autorità governativa centrale.

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno il presidente, il quale dura in carica un anno e può essere confermato.

Le funzioni di segretario dell'opera saranno affidate dal Consiglio ad un impiegato del R. economato generale dei benefici vacanti o dell'ufficio regionale per la conservazione dei monumenti della Toscana.

Art. 5.

Il presidente rappresenta l'opera, provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e vigila all'andamento dei servizi. Spetta al presidente provocare, nei casi ove occorra, ai termini del R. decreto 19 ottobre 1893, n. 586 l'autorizzazione governativa.

Art. 6.

Il Consiglio nomina il tesoriere, il quale dovrà dare idonea garanzia non inferiore alle L. 2000, e sottoporrà i conti della sua gestione alla periodica revisione del Consiglio stesso.

A questo scopo il Consiglio nominerà annualmente nel suo seno un sindaco o ispettore, cui la revisione sarà affidata.

Art. 7.

Le spese riguardanti atti di ordinaria amministrazione e contemplato nel bilancio preventivo, sono ordinate dal presidente dell'opera. Per le spese di carattere eventuale e non contemplate nel bilancio si dovrà ottenere l'assenso del Consiglio.

Art. 8.

Per tutte le riscossioni saranno rilasciate quietanze staccate da apposito registro a madre e figlia.

Gli ordini di pagamento, da staccarsi da apposito registro-bollettario a madre e figlia, devono essere muniti della firma del presidente del Consiglio di amministrazione. I registri per le riscossioni dei pagamenti da rinnovarsi d'anno in anno devono essere vidimati dal presidente medesimo.

Art. 9.

Il tesoriere deve depositare ogni settimana in un Istituto di credito o di risparmio designato dal Consiglio tutte le somme riscosse.

Art. 10.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il bilancio preventivo dell'Opera per l'anno seguente, dopo essere stato approvato dal Consiglio d'amministrazione e dal prefetto della Provincia, verrà trasmesso per comunicazione in doppio esemplare al Ministero della giustizia, il quale alla sua volta ne comunicherà uno al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 11.

Entro il mese di aprile di ciascun anno il conto consuntivo del precedente esercizio, accompagnato da un rendiconto morale e economico della gestione dell'Opera, debitamente approvato dal Consiglio e dal prefetto della Provincia, verrà trasmesso per comunicazione in doppio esemplare al Ministero della giustizia, il quale alla sua volta ne comunicherà uno al Ministero della pubblica istruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro guardasigilli
ORLANDO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto del 18 dicembre 1904, col quale, a termini dell'art. 92 della legge 31 marzo stesso anno, n. 140, fu, tra altri funzionari, chiamato a far parte della Commissione centrale consultiva per la Basilicata l'ispettore superiore forestale comm. Luigi Coletti;

Ritenuto che essendo lo stesso comm. Coletti passato alla dipendenza del nuovo ufficio del Magistrato delle acque, con residenza a Venezia, viene a trovarsi nella impossibilità di prestare l'opera sua nella Commissione predetta e che perciò deve essere sostituito da un altro funzionario di pari grado;

Visto il succitato articolo di legge;



Op. M. L.

Statuto

MOD. 68 Prom.

Copia

Il Presidente della Repubblica

VISTA l'istituzione del Presidente dell'Opera Mediceo-Laurenziana, annessa alla Basilica di S. Lorenzo in Firenze, diretta ad ottenere l'approvazione del nuovo testo dello statuto organico, deliberato con atto 26 gennaio 1973 dal Consiglio di Amministrazione dell'Opera mediceo;

VISTO il regio decreto 2 settembre 1927, n. 472, con il quale fu eretta in ente morale l'Opera mediceo e ne venne approvato il relativo statuto organico;

VISTO l'articolo 34 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 26 settembre 1932, n. 2032;

VISTA la legge 6 aprile 1933, n. 453;

UDITO il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

DECRETA:

E' approvato lo statuto organico dell'Opera Mediceo-Laurenziana, annessa alla Basilica di S. Lorenzo in Firenze come sopra deliberato, composto di quindici articoli, che sarà messo del visto e controfirmato dal Ministro proponente.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

DATO a ROMA addì 20 SETTEMBRE 1973
PER COPIA CONFORME
Il Direttore della Divisione

F. LEONE
C. TAVIANI

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI
Add. 14 NOV. 1973
Interno, Foglio n. 31

- S T A T U T O O R G A N I C O -
- DELL'OPERA MEDICEA - LAURENZIANA in FIRENZE -

- Art. 1 -

L'Opera Medicea - Laurenziana, eretta in Ente morale con R.D. 2 settembre 1907, annessa alla Basilica di S. Lorenzo, in Firenze, ha lo scopo di restituire l'unità ed il decoro antico al Monumento Laurenziano, curandone la manutenzione ordinaria e straordinaria, e di terminare le parti di esso rimaste incompiute.

- Art. 2 -

Per quanto non previsto dal presente statuto, l'Opera è disciplinata dalle norme del Concordato tra l'Italia e la S. Sede, reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n° 810, dalla legge 27 maggio 1929 n° 848 e dal relativo regolamento, approvato con R.D. 2 dicembre 1929 n° 2262, modificato con R.D. 26 Settembre 1935 n° 2032 e con D.P.R. 19 agosto 1954 n° 968.-

- Art. 3 -

L'Opera provvede ai suoi fini con i seguenti mezzi:

- 1)- con i contributi che le vengono annualmente assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione, sia direttamente, sia indirettamente attraverso i suoi organi periferici;
- 2)- con i lasciti e le oblazioni volontarie.

- Art. 4 -

Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue :

a)- da tre membri di diritto :

- Il Priore Mitrato della Basilica di S. Lorenzo;
- Il Soprintendente ai Monumenti di Firenze ;
- Il Direttore della Biblioteca Medicea Laurenziana.

b)- da quattro membri proposti dall'Ordinario Diocesano e nominati con decreto del Ministero dell'Interno.

Il Presidente è altresì nominato con Decreto del Ministro dell'Interno tra i membri del Consiglio, esclusi il Soprintendente ai Monumenti e il Direttore della Biblioteca, sempre su proposta dell'Ordinario Diocesano.

- Art. 5 -

Tutti i membri non di diritto, compreso il Presidente, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

- Art. 6 -

Tutti i componenti prestano l'opera gratuitamente.

- Art. 7 -

Non può essere nominato consigliere chi ha rapporti di interesse, proprio o dei parenti o affini sino al quarto grado, con l'Opera, ne possono essere contemporaneamente membri del consiglio parenti o affini entro il terzo grado.

- Art. 8 -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta lo reputi opportuno e quando la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei componenti.

Quando, senza giustificato motivo, i consiglieri non intervengano a tre adunanze consecutive, sono dichiarati dimissionari e sostituiti.

- Art. 9 -

Il Presidente rappresenta l'Opera, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e veglia sull'andamento dei servizi. Forma e sottopone al Consiglio il bilancio preventivo e il conto consuntivo, provvede all'erogazione delle spese iscritte nel bilancio e di quelle altre alle quali sia espressamente autorizzato; prende di sua iniziativa i provvedimenti di urgenza, salvo a riferirne al consiglio, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

- Art. 10 -

I servizi di tesoreria e di cassa sono affidati ad un Istituto bancario di sicura solidità, a scelta del Consiglio di Amministrazione.

- Art. 11 -

Il Consiglio di Amministrazione :

- a)-delibera nel primo trimestre di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente e, non oltre il terzo trimestre dell'anno, il bilancio preventivo di quello successivo ;
- b)-delibera sull'impiego dei fondi che sopravanzano alle spese, sulle opere che modificano lo stato della fabbrica ed in genere su tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione ;
- c)-autorizza, di volta in volta, il Presidente ad eseguire spese non previste nel bilancio e ratifica i provvedimenti di urgenza da lui presi a norma dell' art.9 -

- Art. 12 -

Le nuove opere che riguardano la chiesa sul piano liturgico debbono essere deliberate con il voto favorevole del rappresentante della medesima.

- Art. 13 -

Tutti i lavori, sia di ordinaria, sia di straordinaria manutenzione al complesso monumentale saranno eseguiti con l'osservanza delle leggi in materia di tutela sulle cose di interesse artistico e storico.

- Art. 14 -

Il Presidente presenta al Prefetto della Provincia, in triplice esemplare, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, non appena deliberati dal Consiglio e, successivamente alla loro approvazione, trasmette copia al Ministero dell' Interno e a quello della Pubblica Istruzione.-

- Art. 15 -

L'Opera è soggetta alla vigilanza ed alla tutela governativa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di fabbriceria.

VISTO: IL DIRETTORE DEL PRELATO

OPERA MEDICEA LAURENZIANA

Il Presidente

F. TAVIANI